



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  
(Sezione Seconda)  
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2010, proposto da:

Foudil Boussetla, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Biasino, con domicilio eletto presso Antonio Maria Scalioti in Bari, largo Nitti Valentini, 9;

contro

Questura di Bari e il Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

*per l'annullamento  
previa sospensione dell'efficacia,*

del Decreto del Questore della Provincia di Bari Cat. A.11/2010/Imm.n. 109 P.S. del 06.10.2010 (doc. n. 2), notificato all'odierno ricorrente in data 11.10.2010, con il quale veniva RIFIUTATA la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per "lavoro subordinato" avanzata dal cittadino marocchino odierno ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Vito Mangialardi e udito per la parte ricorrente l'avv. A.Basino;

Considerato che il ricorso presente adeguato fumus alla luce della giurisprudenza di questa Sezione in base alla quale il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter del T.U. sull'immigrazione d.lgs n.286/1998 <vale a dire trattenimento in Italia nonostante l'ordine di espulsione con previsione di pena sino a quattro anni> non sia caso di esclusione dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare e ciò pur a fronte di alcune decisioni del CDS Sez. VI (n.5890/2010 e n.7209/2010) richiamate dall'Amministrazione resistente -se non nel presente ricorso in altri similari chiamati alla stessa camera di consiglio- che fanno leva sulla previsione edittale

della pena superiore al massimo tre anni di cui al primo comma dell'art. 181 c.p.c. recante rubrica di arresto "facoltativo" in flagranza;

Considerato che le diverse -rispetto a quanto affermato in esse decisioni del giudice di secondo grado- conclusioni ermeneutiche di questo Collegio muovono essenzialmente dalla considerazione che il legislatore per i casi di ingiustificato trattenimento in Italia ha poi -vale a dire dopo il T.U.- previsto l'arresto "obbligatorio" (cfr vigente comma 5-quinquies del medesimo art. 14, come modificato dall'art. 1 del D.L. n.24/2004) talchè a parere di questo Collegio (ma vedi anche Tar Toscana ord. n. 301/2010) non pare sostenibile la tesi che poggia sulla operatività della previsione codicistica della diversa ipotesi dell'arresto facoltativo.

Considerato e ribadito in conclusione che la condanna per il reato ex art. 14, comma 5-ter del d.lgs n.286/1998 non rientri tra quelle ostative all'emersione di lavoro irregolare che sono state individuate dal legislatore -giusto art. 1ter del D.L. n.78/2009 comma 13 lett a)- nella espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2 lett. c) del T.U. sull'immigrazione e non già nella "diversa" espulsione di cui all'art.14, comma 5-ter che è quella da cui è stato attinto l'attuale ricorrente e che pare prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti ma piuttosto finalizzata al controllo dei flussi migratori e in tale ottica va visto e considerato l'inasprimento della sanzione penale di cui sopra di è detto (previsione dell'arresto quale obbligatorio e non più come facoltativo);

ribadito infine che la selezione tra le varie espulsioni ai fini che qui interessano è già stata effettuata dal legislatore e che non è consentito all'interprete ampliarla in malam partem, ostandovi -come già detto in sentenze di questa Sezione -l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e l'art. 25, comma 2 della Cost.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 ottobre 2011.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)